



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Delibera del 09 aprile 2024

Oggetto: ***Delibera e contestuale comunicazione di astensione collettiva degli Avvocati dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale del circondario del Tribunale di Firenze, ex lege 12 Giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83, per i giorni dal 06 al 08 maggio 2024.***

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Firenze

premesse

che la vicenda del difensore fiorentino, che in data 14/02/2024 ha rinvenuto nel fascicolo processuale del Tribunale di Firenze il dispositivo della sentenza completamente redatto (comprensivo anche del calcolo della pena accessoria rapportata alla pena detentiva) prima ancora della discussione finale, ha suscitato una ferma reazione non solo da parte della Camera Penale di Firenze ma di tutte le Camere Penali Toscane;

che la vicenda ha provocato la ferma reazione e solidarietà dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con la censura corale del comportamento del Tribunale di Firenze per la grave violazione dei diritti di difesa dell'imputato nel processo;

che la vicenda ha generato l'immediato invio degli atti, da parte del Presidente del Tribunale di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

che alla data del 06/03/2024 l'Assemblea della Camera Penale di Firenze ha deliberato di proclamare l'astensione di tre giorni dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria e professionale degli Avvocati;

che per gli Avvocati appare assolutamente necessario che il comune cittadino comprenda bene le ragioni della denuncia, non solo in relazione al caso specifico;

che la discussione finale di un processo penale rappresenta un momento fondamentale



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

per il contraddittorio processuale tanto che, subito dopo l'esaurimento della medesima e la dichiarazione di chiusura del dibattimento, il codice di rito prevede di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza;

che solo attraverso il rispetto delle regole costituzionali del processo una sentenza potrà dirsi giusta ed essere pronunciata in nome del popolo italiano;

che la predisposizione di una bozza di dispositivo prima della discussione costituisce violazione del diritto di difesa ed atto che svilisce la funzione del difensore;

rilevato

che a fronte della oggettività di un dispositivo di sentenza già redatto, la Presidente del Collegio ha sostenuto - nella relazione richiestale dal Presidente del Tribunale - che *"il 'file' stampato oggetto della censura è frutto di una prassi abituale per la sottoscritta - e seguita spesso anche dagli altri componenti - di preparare, in vista dell'udienza di discussione, una personale bozza di dispositivo che ha la duplice funzione di anticipare il corretto inserimento dei dati utili (numero del processo, generalità dell'imputato e delle altre eventuali parti) nel dispositivo che verrà elaborato all'esito della camera di consiglio, nonché di costituire un sintetico appunto di ciascuno sulle valutazioni emerse dallo studio degli atti processuali in vista della decisione"*;

che in modo del tutto paradossale è stato ritenuto ingiustificato - proprio dal Presidente del Collegio che aveva redatto il dispositivo in questione - il comportamento del difensore che aveva osato verificare il contenuto del fascicolo prima della discussione;

che quanto accaduto ha rappresentato un pacifico *vulnus* al corretto svolgimento della giurisdizione;

ravvisata



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

la necessità di consolidare la corretta applicazione del principio del giusto processo costituzionalmente orientato e garantito (art. 111 Cost.).

Tanto premesso, rilevato e ravvisato, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Firenze, su conforme delibera della propria Assemblea degli iscritti del 06 marzo 2024,

delibera

l'astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria e professionale degli Avvocati impegnati nel circondario del Tribunale di Firenze, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, per i giorni 6, 7 e 8 maggio 2024, con assemblea degli iscritti proclamata per la data del 8 maggio 2024 in luogo ed orario che saranno indicati, invitando i magistrati degli Uffici Giudiziari del Distretto a partecipare ad un confronto sul tema della presente delibera;

dispone

la trasmissione della delibera al Presidente ed alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane, al Consiglio delle Camere Penali, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica di Firenze, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nonché al Ministro della giustizia, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale forense.

La presente delibera viene adottata in ossequio e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli Avvocati adottato da O.U.A., U.C.P.L., A.I.G.A. e U.N.C.C. e che - ai sensi e per gli effetti della Legge 12 Giugno 1990, n. 146, siccome modificata dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83, e delle relative procedure - è stato



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 Gennaio 2008 alla stregua della Legge 12 Giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83.

comunica

che, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 del Codice di Autoregolamentazione: a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di giorni tre (3) e si terrà nei giorni dal 6 all'8 maggio 2024; b) la specifica motivazione della astensione circondariale è desumibile nella sua complessità da quanto sopra anzidetto in parte motiva; c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane (www.camerepenali.it) e sul sito internet della Camera penale di Firenze (www.camerapenalefirenze.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.) d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'art. 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni; f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2, co. 7, della Legge 12 Giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83; g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, co. 4, del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Il Segretario

Avv. Duccio Baglini

Il Presidente

Avv. Luca Maggiora

Firenze, 09 aprile 2024